



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

ATTO DI INDIRIZZO ALL'ARAN PER LA DEFINIZIONE DEL CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PER IL TRIENNIO 2013-2015.

Ai sensi dell'art. 41, c. 5, e 47, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è emanato il presente Atto di indirizzo cui l'ARAN si atterrà nelle trattative per la stipula dell'Accordo quadro di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2013-2015.

In relazione all'andamento delle suddette trattative, l'ARAN potrà richiedere che gli indirizzi vengano ulteriormente precisati e, comunque, informerà costantemente il Governo e i Comitati di settore sull'andamento delle stesse.

Con riferimento all'art. 50 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si impartiscono i seguenti indirizzi.

- ✓ Il rinnovo dell'Accordo sulla ripartizione delle prerogative sindacali, sulla base della rappresentatività sindacale accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'art. 43 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, certificata dal Comitato paritetico, dovrà definire, per il triennio 2013-2015 i contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali -per lo svolgimento del mandato e per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari-, fruibili nei comparti di contrattazione. Tali limiti massimi dovranno essere fissati tenendo presente l'esigenza di consolidare l'esistente, senza aggravio di ulteriori oneri finanziari.
- ✓ Inoltre, in relazione ai criteri generali di ripartizione è necessario che gli stessi siano individuati in armonia con quanto previsto dall'art. 43, comma 6, del citato D. Lgs. n. 165/2001 quale statuisce che: *"Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area"*.
- ✓ Nell'ottica della progressiva diffusione della cultura digitale, dell'informatizzazione generale e della semplificazione è opportuno verificare e valutare l'opportunità che tutte le richieste delle prerogative sindacali possano essere effettuate, dalle associazioni sindacali rappresentative, esclusivamente *on line*, attraverso il sistema operativo GEDAP, presente nel sistema integrato PERLA PA. La richiesta di utilizzo dovrà essere operata telematicamente e verrà notificata immediatamente alle amministrazioni di appartenenza

del personale interessato, le quali rilasceranno apposita autorizzazione secondo le medesime modalità, previa verifica della consistenza del contingente. E' di tutta evidenza che dovranno essere limitati ed identificati i soggetti sindacali abilitati all'accesso e gestione alla suddetta procedura informatizzata. Si ritiene utile sottolineare, ancora una volta, che nessuna prerogativa sindacale potrà essere fruita senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

- ✓ Ulteriormente, anche in armonia con il disposto dell'art. 9, c. 4, del CCNQ 9 ottobre 2009, si ritiene opportuno stabilire il termine del 31 gennaio di ogni anno per l'invio delle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in luogo di quello del 31 maggio di ogni anno previsto dall'art. 15, c. 4, del CCNQ 7 agosto 1998, considerato che alla data del 31 dicembre dell'anno oggetto di dichiarazione tutti i dati (immessi volta per volta) risultano già inseriti nel sistema operativo GEDAP. Decorsa tale data, i dati oggetto di dichiarazione, acquisiti dal sistema operativo GEDAP, saranno considerati definitivi e le amministrazioni non avranno più la possibilità di modificarli.
- ✓ In merito alla problematica della quota parte dei permessi ex art. 11 ceduta dalle confederazioni ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell'art. 11 e del comma 4 dell'art. 5 del CCNQ 18 dicembre 2002, confermato dal comma 6 dell'art. 7 del CCNQ 9 ottobre 2009, occorrerà migliorare e rendere più snelle ed agevoli le procedure di comunicazione dell'utilizzo, in forma compensativa, fra Comparto e Area o tra diversi Comparti e/o Aree disposto dalle organizzazioni rappresentative appartenenti alla stessa sigla, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
- ✓ Verificare ed eventualmente integrare le previsioni contenute nell'art. 19 del CCNQ 7 agosto 1998, nel testo introdotto dall'art. 6 del CCNQ 24 settembre 2007, confermato dal CCNQ 9 ottobre 2009, in merito alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio.
- ✓ Per quanto concerne le disposizioni introdotte dalla legge 22 marzo 2012, n. 38 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 3-bis dell'articolo 42 ed articolo 50-bis) per la cui applicazione l'articolo 50 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede un accordo tra Aran e confederazioni sindacali rappresentative, saranno definite in tale sede le modalità di fruizione delle agibilità sindacali previste dalla norma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- ✓ Inoltre, armonizzare unificandole le attuali diverse forme di permessi cumulati e ribadire che i permessi non retribuiti possono, in considerazione del diverso sistema esistente nel pubblico impiego, essere usufruiti solo dalle associazioni sindacali rappresentative.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

ATTO DI INDIRIZZO ALL'ARAN PER LA DEFINIZIONE DEL CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AUTONOME AREE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2013-2015.

Ai sensi dell'art. 41, c. 5, e 47, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è emanato il presente Atto di indirizzo cui l'ARAN si atterrà nelle trattative per la stipula dell'Accordo quadro di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle autonome aree della dirigenza per il triennio 2013-2015.

In relazione all'andamento delle suddette trattative, l'ARAN potrà richiedere che gli indirizzi vengano ulteriormente precisati e, comunque, informerà costantemente il Governo e i Comitati di settore sull'andamento delle stesse.

Con riferimento all'art. 50 del D.Lgs. n. 165 del 2001, si impartiscono i seguenti indirizzi.

- ✓ Il rinnovo dell'Accordo sulla ripartizione delle prerogative sindacali, sulla base della rappresentatività sindacale accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'art. 43 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, certificata dal comitato paritetico, dovrà definire, per il triennio 2013-2015 i contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali -per lo svolgimento del mandato e per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari-, fruibili nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza. Tali limiti massimi dovranno essere fissati tenendo presente l'esigenza di consolidare l'esistente, rinvenibile nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 23 febbraio 2009, concernente "Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili, a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"(riduzione del 15% dei contingenti annuali, ad eccezione di quelli relativi al personale del Comparto regioni ed autonomie locali e della relativa Area dirigenziale, nonché del personale del Comparto del S.S.N. e delle relative Aree della dirigenza non medica, medica e veterinaria), senza aggravio di ulteriori oneri finanziari,
- ✓ Inoltre, in relazione ai criteri generali di ripartizione è necessario che gli stessi siano individuati in armonia con quanto previsto dall'art. 43, comma 6, del citato D. Lgs. n. 165/2001 quale statuisce che: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi

del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area".

- ✓ Per i permessi per l'espletamento del mandato, nell'eventualità della mancata elezione delle RSU ovvero della mancata costituzione, il relativo monte ore dovrà essere decurtato per la quota parte di spettanza della medesima RSU.
- ✓ Nell'ottica della progressiva diffusione della cultura digitale, dell'informatizzazione generale e della semplificazione è opportuno verificare e valutare l'opportunità che tutte le richieste delle prerogative sindacali possano essere effettuate, dalle associazioni sindacali rappresentative, esclusivamente *on line*, attraverso il sistema operativo GEDAP, presente nel sistema integrato PERLA PA. La richiesta di utilizzo dovrà essere operata telematicamente e verrà notificata immediatamente alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali rilasceranno apposita autorizzazione secondo le medesime modalità, previa verifica della consistenza del contingente. E' di tutta evidenza che dovranno essere limitati ed identificati i soggetti sindacali abilitati all'accesso e gestione alla suddetta procedura informatizzata. Si ritiene utile sottolineare, ancora una volta, che nessuna prerogativa sindacale potrà essere fruita senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione.
- ✓ Ulteriormente, anche in armonia con il disposto dell'art. 9, c. 4, del CCNQ 9 ottobre 2009, si ritiene opportuno stabilire il termine del 31 gennaio di ogni anno per l'invio delle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in luogo di quello del 31 maggio di ogni anno previsto dall'art. 15, c. 4, del CCNQ 7 agosto 1998, considerato che alla data del 31 dicembre dell'anno oggetto di dichiarazione tutti i dati (immessi volta per volta) risultano già inseriti nel sistema operativo GEDAP. Decorsa tale data, i dati oggetto di dichiarazione, acquisiti dal sistema operativo GEDAP, saranno considerati definitivi e le amministrazioni non avranno più la possibilità di modificarli.
- ✓ In merito alla problematica della quota parte dei permessi ex art. 11 ceduta dalle confederazioni ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell'art. 11 e del comma 4 dell'art. 5 del CCNQ 18 dicembre 2002, confermato dal comma 6 dell'art. 7 del CCNQ 9 ottobre 2009, occorrerà migliorare e rendere più snelle ed agevoli le procedure di comunicazione dell'utilizzo, in forma compensativa, fra Comparto e Area o tra diversi Comparti e/o Aree disposto dalle organizzazioni rappresentative appartenenti alla stessa sigla, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.
- ✓ Verificare ed eventualmente integrare le previsioni contenute nell'art. 19 del CCNQ 7 agosto 1998, nel testo introdotto dall'art. 6 del CCNQ 24 settembre 2007, confermato dal CCNQ 9 ottobre 2009, in merito alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio.
- ✓ Per quanto concerne le disposizioni introdotte dalla legge 22 marzo 2012, n. 38 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 3-bis dell'articolo 42 ed articolo 50-bis) per la cui applicazione l'articolo 50 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede un accordo tra Aran e confederazioni sindacali rappresentative, saranno definite in tale sede le modalità di fruizione delle agibilità sindacali previste dalla norma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- ✓ Inoltre, armonizzare unificandole le attuali diverse forme di permessi cumulati e ribadire che i permessi non retribuiti possono, in considerazione del diverso sistema esistente nel pubblico impiego, essere usufruiti solo dalle associazioni sindacali rappresentative.